

COMUNE DI GABICCE MARE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Approvato con D.C. n. 19 del 19/03/1999, modificato con D.C. n. 27 del 21/04/1999 e Aggiornato con le modifiche apportate dalla D.C. n. 8 del 15/03/2007.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Irrogazione delle sanzioni.

Art. 3 - Colpevolezza dell'autore della infrazione

Art. 4 - Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario

Art. 5 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali.

Art. 6 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali.

Art. 7 Concorso di violazioni e violazioni continuate.

Art. 8 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

Art. 9 - Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

Art. 10 - Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 11 - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 12 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 13 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione.

Art. 14 - Particolari condizioni personali del soggetto accertato.

Art. 14 bis - Interessi

Art. 15 - Rinvio ed entrata in vigore.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

Art. 3 - Colpevolezza dell'autore della infrazione

Il comportamento trasgressivo determinato da dolo o colpa grave deve essere accertato e provato da colui che irroga la sanzione.

L'esistenza della colpa si presume per il semplice fatto del comportamento trasgressivo e non richiede quindi la prova della sua esistenza; spetta all'autore della violazione l'onere di provarne l'inesistenza.

Art. 4 - Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario

E' fatto obbligo agli uffici preposti alle entrate di informare i contribuenti delle forme di agevolazione, ravvedimento operoso, conciliazione, accertamento con adesione, ecc. previste in materia di sanzioni tributarie e di darne corretta e tempestiva applicazione.

E' cura degli uffici predisporre tutte le idonee procedure atte al più completo snellimento e semplificazione delle procedure tributarie.

Art. 5 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali.

Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:

- **nessuna sanzione** per quelle infrazioni formali che non comportano una specifica attività dell'ufficio per chiarirne la portata, in quanto relative ad elementi privi di particolare rilevanza ai fini dell'attività di controllo del Comune;

- sanzione applicata in **misura minima** per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata; la stessa misura si applica per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta;

- sanzione applicata in **misura intermedia** tra minimo e massimo per le infrazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele e comunque in ogni caso di inadempimento del contribuente a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

- sanzione applicata in **misura massima** per le infrazioni di cui al precedente comma che siano caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Art. 6 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali.

Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:

- sanzione applicata nell'importo **minimo** quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione **non superiore al 40%** del tributo dovuto;
- sanzione applicata nell'importo **intermedio** tra il minimo ed il massimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione **superiore al 40%** del tributo dovuto;
- sanzione applicata nell'importo **intermedio** tra il minimo ed il massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione **non superiore a lire 400.000 (€ 206,58)**
- sanzione applicata nell'importo **massimo** quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione **superiore a lire 400.000 (€ 206,58)**. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili.
- sanzione applicata nell'importo **minimo** quando l'omissione della dichiarazione o denuncia non è accompagnata da evasione del tributo.

Art. 7 Concorso di violazioni e violazioni continuate.

Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è punito con la sanzione più grave **umentata del 100%**.

Chi anche con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione, è punito con la sanzione più grave **umentata del 50%**.

A chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave **umentata del 100%**.

Se le violazioni di cui ai commi precedenti rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave **umentata di un quinto**.

Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è **umentata del 100%**.

Nei confronti di chi incorre in altra violazione della stessa indole, commessa nei tre anni precedenti, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 o in dipendenza di adesione all'accertamento, la sanzione è **umentata del 50%**.

Nel caso di manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, questa si applica nella misura della **metà del minimo**. Si ha manifesta sproporzione quando l'ammontare della sanzione applicabile è superiore al triplo del tributo cui la violazione si riferisce.

Art. 8 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del **200%** dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a lire 400.000 (**€ 206,58**); se l'evasione non è superiore a lire 400.000 (**€ 206,58**), si applica la sanzione nella misura del **150%** dell'imposta dovuta, con il minimo di lire 100.000 (€ 51,64). Si applica la sanzione del **100%** quando l'omissione della dichiarazione o denuncia non è accompagnata da evasione del tributo.

Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del **50%** della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto, e la sanzione del **75%** se superiore.

Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di lire **100.000 (€ 51,64)**. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di lire **300.000 (€ 154,93)**. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di lire **500.000 (€ 258,22)**.

Art. 9 - Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del **200%** dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a lire 400.000 (€ 206,58); se l'evasione non è superiore a lire 400.000 (€ 206,58) si applica la sanzione nella misura del **150%** dell'imposta dovuta, con il minimo di lire 200.000 (€ 103,29). Si applica la sanzione del **100%** quando l'omissione della dichiarazione o denuncia non è accompagnata da evasione del tributo.

Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del **50%** della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto, e la sanzione del **75%** se superiore.

Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di lire **100.000 (€ 51,64)**. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di lire **300.000 (€ 154,93)**. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di lire **500.000 (€ 258,22)**.

Art. 10 - Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione del **200%** dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a lire **400.000 (€ 206,58)**; se l'evasione non è superiore a lire **400.000 (€ 206,58)**, si applica la sanzione nella misura del **150%** dell'imposta dovuta, con il minimo di lire 100.000 (€ 51,64).

Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del **50%** della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto e la sanzione del **75%** se superiore.

Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di lire **50.000 (€ 25,82)**. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di lire **300.000 (€ 154,93)**. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di lire **500.000 (€ 258,22)**.

Art. 11 - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del **200%** dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a lire 400.000 (€ 206,58); se l'evasione non è superiore a lire

400.000 (€ 206,58) si applica la sanzione nella misura del **150%** dell'imposta dovuta, con il minimo di lire 100.000 (€ 51,64).

Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del **50%** della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto e la sanzione del **75%** se superiore.

Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di lire **50.000 (€ 25,82)**. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di lire **300.000 (€ 154,93)**. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di lire **500.000 (€ 258,22)**.

Art. 12 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del **200%** dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a lire 400.000 (€ 258,22); se l'evasione non è superiore a lire 400.000 (€ 258,22) si applica la sanzione nella misura del **150%** dell'imposta dovuta, con il minimo di lire 100.000 (€ 51,64).

Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del **50%** della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto e la sanzione del **75%** se superiore.

Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di lire **50.000 (€ 25,82)**. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di lire **300.000 (€ 154,93)**. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di lire **500.000 (€ 258,22)**.

Art. 13 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione.

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all'accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni.

Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n° 218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale.

Le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Tali riduzioni si applicano anche alle ipotesi di ravvedimento che si perfezionano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ma che si riferiscono ad annualità anteriori alla stessa.

Art. 14 - Particolari condizioni personali del soggetto accertato.

I criteri di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento consentono la determinazione della sanzione sulla base oggettiva della gravità della violazione. La base soggettiva della condotta dell'agente è invece desunta dalle eventuali ipotesi di recidiva, di concorso e di continuazione della violazione. La base soggettiva della personalità dell'autore della violazione è desunta dall'opera da lui svolta per

l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, soprattutto con riguardo alle ipotesi di ravvedimento, oltre a gravi e particolari situazioni di disagio economico individuate caso per caso, che possono portare a comminare un diverso ammontare di sanzione.

Art. 14 bis - Interessi ¹

La misura annua degli interessi dovuti dai contribuenti e di competenza del comune di Gabicce Mare viene determinata in aumento di 2,5 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Il calcolo degli stessi sarà effettuato in base alla normativa vigente.

2. di demandare al servizio competente l'adozione di eventuali adempimenti conseguenti le modifiche sopra apportate.

Art. 15 - Rinvio ed entrata in vigore.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 e si applica anche in riferimento alle annualità anteriori che siano ancora suscettibili di accertamento.

¹ Articolo in vigore dal 1° gennaio 2007 (D.C. n. 8 del 15/03/2007)